

VERBALE D'INTESA


Il giorno **28 giugno '07** presso gli Uffici dell'INAIL di P.le Pastore n. 6, Roma, tra la Delegazione di parte pubblica e le Organizzazioni sindacali a livello nazionale, si è convenuto quanto segue.

Il modello di funzionamento dell'Ente, con riferimento al ruolo e alle attribuzioni dei professionisti, è stato realizzato in coerenza con le linee del Verbale d'Intesa del 14 febbraio 2001.

La normativa recente, in particolare il D. lgs. n. 30/2006 e l'ultimo CCNL siglato introducono elementi volti alla tutela dell'autonomia dell'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente, anche attraverso un ampio coinvolgimento dei Professionisti nelle scelte di fondo e nelle decisioni che incidono sulla identificazione degli obiettivi dell'Ente.

La tutela dell'autonomia nell'esercizio dell'attività professionale si basa sui seguenti principi di carattere generale, rispondenti al dettato normativo:

- completa autonomia del professionista sul piano tecnico-professionale nell'espletamento della propria attività, in conformità alle normative che disciplinano le rispettive professioni, rispondendone a norma di legge, secondo i singoli ordinamenti professionali con l'assunzione delle conseguenti responsabilità;
- assenza di sovraordinazione gerarchica all'interno delle unità organizzative professionali;
- rigoroso rispetto delle norme deontologiche che promanano dai rispettivi Ordini professionali come primario vincolo per ciascun professionista che si attiene agli indirizzi emanati dal competente coordinatore della specifica branca professionale, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo dell'attività professionale in relazione alle linee programmatiche e gestionali dell'ente;
- unitarietà - a tutti i livelli della struttura - delle unità organizzative professionali all'interno delle quali il professionista esplica la sua opera, anche dal punto di vista organizzativo;
- integrazione/interazione dell'attività delle unità organizzative professionali con le linee strategiche e gli obiettivi gestionali dell'Ente e rapporto di staff funzionale ed operativo con la dirigenza, nel rispetto dei rispettivi ruoli e attribuzioni, al fine di perseguire il raggiungimento degli obiettivi individuati in sintonia tra le due funzioni, tendendo al miglioramento continuo dei livelli di efficienza, efficacia e qualità del servizio;



- responsabilità finale dei dirigenti – assegnata in via esclusiva dalla norma primaria del d.lgs. n. 165/2001, in quanto destinatari di specifiche ed esclusive responsabilità e poteri di spesa - della gestione tecnica, finanziaria ed amministrativa.
- trasparenza nell'individuazione, all'interno delle Unità organizzative Professionali, dei criteri organizzativi per l'equa ripartizione ed il monitoraggio dei carichi di lavoro e per l'assegnazione degli incarichi al fine di assicurare la maggiore efficacia ed efficienza dell'attività della Consulenza Professionale;
- autonomia sul piano tecnico professionale dei singoli professionisti nell'ambito delle attività a loro demandate.

Tali principi – di cui alcuni già consolidati dalla normativa contrattuale dell'11.10.1996, confermata dall'art. 108 del vigente Contratto – risultano chiaramente enunciati nel testo dell'art. 78 del CCNL 1.8.2006, contenente la nota introduttiva alla separata sezione per i Professionisti EPNE, laddove sottolinea, in ragione del duplice profilo di “professionisti” e “dipendenti”, la delicatezza e l'importanza del ruolo da essi rivestito – considerata la particolare natura, lo spessore di responsabilità e il grado di autonomia che caratterizzano lo svolgimento delle funzioni dei professionisti – attraverso la prestazione degli apporti specialistici.

Ciò posto, e fermi restando gli ambiti di autonomia sul piano tecnico professionale, indispensabili al corretto svolgimento di suddetto ruolo, l'apporto dei professionisti si iscrive in un contesto unitario e deve svolgersi armonizzandosi con le logiche che governano l'attività dell'Ente e con le dinamiche organizzative che le sottendono.

Tale contesto generale per la pubblica amministrazione si caratterizza ulteriormente nella specificità dell'Ente in termini di innovazione e di complessità sia alla luce dei recenti provvedimenti normativi che, ampliando anche il campo di intervento dell'INAIL, hanno accentuato gli aspetti di specialità dell'apporto professionale e di interazione tra le diverse strutture professionali, sia in relazione alle potenzialità che l'Istituto è in grado di mettere a disposizione del sistema Paese, in termini di servizi innovativi non ancora codificati da norme di legge, anche attivando accordi sinergici con partner pubblici e privati.

Le nuove attività connesse al mutato contesto di riferimento del Welfare nazionale cui l'Istituto è chiamato ad operare si innestano sulle “storiche” modalità di espletamento delle specifiche mansioni dei professionisti, delineando una prospettiva di graduale ed ineludibile adeguamento

delle stesse all'evoluzione della missione aziendale, escludendo qualsiasi attività non rispondente alla professione esercitata.

Le logiche evolutive si alimentano attraverso:

- un processo organizzativo definito dalle regolamentazioni contrattuali afferenti al CCNL ed a quelle in sede decentrata intese a valorizzare l'apporto fornito al cambiamento ed alla ottimizzazione del sistema organizzativo aziendale dalla componente professionale in un contesto di più ampia flessibilità organizzativa come elemento utile ad una migliore gestione delle diverse problematiche;
- lo sviluppo necessario di un collegamento tra le strutture professionali centrali e territoriali improntato alla condivisione delle informazioni e della conoscenza anche attraverso l'ampio ricorso alle più recenti tecnologie informatiche.
- la gestione delle conoscenze e delle competenze professionali che tuteli e valorizzi appropriatamente quelle già in possesso dei professionisti dell'Istituto;
- l'aggiornamento professionale e la formazione, tese al rafforzamento e allo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche di settore in funzione dell'adeguamento dei servizi erogati alle attese degli utenti interni ed esterni (Verbale 23 ottobre 2002) in applicazione di quanto previsto dal Contratto collettivo (art. 82, co.1, CCNL 11.10.1996).

Si ribadisce, pertanto, l'importanza di due aspetti costanti:

- l'integrazione tra dirigenza e professionisti nell'individuazione degli obiettivi e nella programmazione e realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento degli stessi;
- il ruolo dei coordinatori, generali e di settore, i quali hanno il compito fondamentale – ad integrazione della loro specifica attività professionale – sia di garantire l'uniformità degli indirizzi tecnico-professionali e la loro operatività, sia una equa e razionale distribuzione dei carichi di lavoro e degli incarichi in una posizione, si ribadisce, non di sovraordinazione gerarchica ma di coordinamento funzionale e comunque in una logica di unitarietà della struttura professionale e nella reciprocità di apporti e di iniziative;

In tale ambito di seguito sinteticamente si delineano, in conformità al disposto contrattuale, i ruoli dei:




A series of handwritten signatures and initials in black ink, including a large stylized signature, the letters '29h', 'MP', 'fin', 'Fouquet', a scribbled signature, 'R 3', and a large 'P' in a circle.

➤ **professionisti, i quali:**

- agiscono per il corretto e tempestivo assolvimento dell'incarico professionale, assumendone la relativa responsabilità e svolgendo la attività demandata con i vincoli che derivano dalle norme di legge, dal codice deontologico professionale, dalle disposizioni previste dall'Ordine professionale di appartenenza. Ovviamente, si attengono, in ragione del duplice profilo di professionisti e di dipendenti investiti di particolare responsabilità, alle disposizioni e all'organizzazione interna dell'Istituto;
- partecipano all'attività di formazione dell'Istituto loro destinata, nell'ambito dei singoli rami professionali, formulando proposte per il proprio piano di formazione, e provvedono costantemente anche in modo autonomo all'autoaggiornamento delle conoscenze normative, tecniche e scientifiche in merito al rispettivo campo di azione, garantendo l'analisi delle problematiche di riferimento;
- forniscono il loro apporto all'interno delle consulenze per la definizione degli indirizzi, l'organizzazione e la programmazione delle attività ed il miglioramento dell'efficienza delle strutture;
- svolgono attività di analisi, studio, consulenza, formazione di natura tecnico-professionale nell'ambito delle iniziative dell'Ente attivabili ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/97.

➤ **coordinatori, i quali:**

- coordinano la struttura professionale alla quale sono assegnati, assumendo la responsabilità dell'efficienza organizzativa della consulenza, svolgendo, peraltro, anche propria specifica attività professionale;
- promuovono la necessaria uniformità di indirizzo dell'attività professionale, garantendo momenti di adeguata partecipazione che coinvolgano i professionisti destinatari degli stessi;
- elaborano e verificano, con l'apporto delle risorse professionali coordinate, i piani di attività della struttura professionale in coerenza con la pianificazione del livello di struttura dell'Ente nel quale operano (centrale, regionale o subregionale), provvedendo alla razionale distribuzione del lavoro tra i professionisti secondo criteri definiti, condivisi e basati sul ponderato equilibrio tra un'equa ripartizione dei carichi di lavoro e la competenza e l'esperienza necessaria per svolgere un determinato incarico posseduta, e valutata in base anche alle attività già svolte;




Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left, a signature with 'fine' written above it, and several other initials and signatures on the right. A small number '4' is visible near the bottom right.

- organizzano e gestiscono le risorse umane diverse dai professionisti nell'ambito delle strutture centrali e regionali, per ottimizzare, anche in termini di costi-benefici, i risultati complessivi della struttura;
- formulano, anche con i professionisti coordinati, proposte per l'evoluzione del sistema informativo aziendale e delle tecnologie di supporto e – nell'ambito dell'iter di formazione dei budget annuali – sui fabbisogni di risorse umane, strumentali e tecniche;
- formulano, anche con i professionisti coordinati, proposte per la definizione del piano annuale di formazione dei professionisti, al fine di arricchire il patrimonio cognitivo di ogni professionista.

Inoltre, in attuazione del presente accordo le parti convengono di avviare nel più breve tempo possibile ed in linea con i principi espressi e tenendo conto delle specificità e delle esigenze dei singoli rami professionali e dell'avvocatura, specifici tavoli di confronto nei quali discutere e definire con il dettaglio necessario i seguenti punti:

- ripartizione territoriale della nuova dotazione organica;
- la definizione dei rapporti tra i professionisti ed i coordinatori, generali e territoriali, ivi compresa l'opportunità di previsione di funzioni "vicarie" nelle strutture professionali;
- la definizione dei rapporti tra i professionisti e la dirigenza, anche al fine di garantire l'apporto tecnico - specialistico in funzione del conseguimento degli obiettivi previsti nel piano programmatico dell'Ente, nel rispetto della diversità di ruoli e funzioni e dell'autonomia professionale;
- una migliore esplicitazione delle funzioni di coordinamento (generale, centrale, regionale e distrettuale nel caso dell'Avvocatura);
- la nuova regolamentazione dei "Criteri per l'affidamento e revoca degli incarichi di coordinamento delle strutture professionali";
- revisione delle modalità e dei criteri per l'attribuzione dei livelli differenziati di professionalità;
- l'adeguamento della disciplina dei compensi professionali ai legali dell'Istituto;
- la regolamentazione degli incarichi svolti da dipendenti (anche non professionisti) a favore di terzi nell'ambito di attività d'istituto svolte in regime convenzionale e comunque a titolo oneroso;


 The bottom of the page contains several handwritten signatures and initials in black ink. From left to right, there is a large signature, a vertical scribble, the word "fine" written above a signature, another signature, a signature that appears to be "Fugner", and a final large signature on the far right.

- lo sviluppo delle competenze tecnico-specialistiche e la diffusione delle conoscenze e scambio costruttivo delle esperienze su tutto il territorio nazionale, sia all'interno dei singoli rami professionali sia tra i diversi rami professionali, con modalità adeguate a sostenere e valorizzare il know-how interno;
- nuova regolamentazione, adeguamento ed eventuale riconduzione a carico del bilancio dell'Ente dei compensi per i Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione interno.

LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI

LA DELEGAZIONE

CGIL Roberto Mauri

Luigi Caltabiano

CISL (v. n. verbale)

UIL Augusto Della Rocca

CSA di Cisl/Fialp (v. nota a verbale)

R.d.B. Roberto Zucchi

CIDA (v. nota a verbale)

ANMI (v. nota a verbale)

Alfano



COORDINAMENTO NAZIONALE SAS INAIL

00144 Roma - Piazzale Giulio Pastore, 6 - Tel. 06/54873960-2 Fax 06/54873963

Roma, 28 giugno 2007

Nota a verbale sul documento per il ruolo professionisti

La Cisl rileva l'incompletezza dei contenuti del presente accordo che non tiene conto del fatto che il CCNL è scaduto fin dal 2005 e che, come è noto, i ritardi nella stipulazione di tale CCNL non avevano consentito l'adeguamento normativo e di status dei professionisti che avrebbe dovuto conseguire all'inserimento degli stessi nell'area della Dirigenza.

Manca la previsione di meccanismi di coinvolgimento dei professionisti anche nelle scelte di fondo e dei piani strategici dell'Ente ai sensi dell'Art. 79 del CCNL 2 agosto 2006.

Dovranno altresì essere delineati i principi programmatici negli appositi tavoli di confronto dei rami professionali prima di poter declinare i punti indicati nel verbale.

Nella funzione di staff dovrà essere rispettata per i legali la lettera interpretativa del Direttore Generale dell'11 ottobre 2006 che colloca a livello di Direttore Generale e Dirigenti Generali la posizione di ciascun avvocato, così come l'Avvocatura Generale con Presidente e Direttore Generale.

La reciprocità di apporti con la Dirigenza dovrà attuarsi non solo nel rispetto dei relativi ruoli, ma in conformità alle prescrizioni del CCNL in materia di norme deontologiche e professionali.

La Cisl ritiene che occorra molto rapidamente integrare ordinamento ed organizzazione dei professionisti in funzione delle previste sinergie ed interazioni tra Enti pubblici e dell'evoluzione che si profila in materia di riforma del processo previdenziale e di Testo unico per la sicurezza del lavoro, nonché per prevenire pregiudizi alle posizioni, al ruolo ed alla perdita di prospettive di miglioramenti economici e normativi.

Il Coordinatore Generale



FEDERAZIONE FUNZIONE PUBBLICA
ASSOCIAZIONE SINDACALE DIRIGENTI
ALTE PROFESSIONALITÀ I.N.A.I.L.

NOTA A VERBALE

La CIDA-ASDAPI sottoscrive il presente verbale di intesa tra la Delegazione trattante di parte pubblica e le OO. SS. in merito al ruolo ed attribuzioni dei professionisti dell'INAIL, pur nella consapevolezza che non tutte le problematiche sono state affrontate e risolte.

Non è stato dato, infatti, il giusto risalto all'autonomia, oltre che alla unitarietà, delle strutture professionali, come statuito dallo stesso Consiglio di Amministrazione dell'INAIL nella delibera 472/05 e da ultimo ribadito, per gli avvocati, dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 390/06.

Si dovrà, quindi, procedere in tavoli separati alla trattazione delle questioni ancora aperte, relative alla organizzazione delle singole strutture professionali.

Anche per la materia dei coordinamenti, rimangono ancora vaghe le reali attribuzioni del coordinatore, pur nella ormai indiscussa collegialità della gestione delle singole strutture.

Per quanto riguarda il rapporto tra professionisti e dirigenza, rinviato ad un apposito tavolo, si può fin da ora rilevare una impostazione non perfettamente corrispondente al dettato contrattuale, nell'ottica di una "integrazione" che non torva riscontro nel CCNL del 1° agosto 2006.

Per la ~~SEGRETARIA~~
(Avv. Michele Pontone)

RUOLO E ATTRIBUZIONE DEI PROFESSIONISTI

NOTA A VERBALE

L'Amministrazione, pur avendo accolto alcune delle osservazioni delle OO.SS., soprattutto sui rapporti tra professionisti e coordinatori e sulla necessità di maggiore collegialità, trasparenza ed equità nei rapporti e nel conferimento degli incarichi, non ha voluto modificare alcune asserzioni che non possono essere accettate, perché costituiscono manifestazione di una visione non corretta dei rapporti tra dirigenza e professionisti ed in contrasto con principi fondamentali ormai assodati.

Vanno qui evidenziate in particolare:

- a) la mancata previsione dell'autonomia, anche organizzativa, della struttura in cui opera il professionista, la cui autonomia, pur se riconosciuta non può essere esercitata se non in una struttura anch'essa autonoma;
- b) la limitazione dell'autonomia del professionista al solo piano tecnico-professionale;
- c) la mancata previsione dell'assenza assoluta di sovraordinazione gerarchica e non solo all'interno dell'unità organizzative professionali;
- d) l'uso del termine "integrazione", anziché interazione e/o collaborazione, tra dirigenza e professionisti, non solo nell'individuazione degli obiettivi ma anche nella realizzazione delle attività tese al raggiungimento degli stessi.

Va anche ribadito che il preteso inserimento dei professionisti in una logica di risultati e di obiettivi, per quanto "sfumata" nel verbale d'intesa definitivo, è incompatibile con la natura propria dell'attività del professionista, che è obbligazione di mezzi e non di risultato. L'unico risultato ed obiettivo che si può chiedere al professionista è l'efficienza e la tempestività dell'intervento allo stesso richiesto.

Le considerazioni di cui sopra trovano riscontro in una serie di atti ufficiali, comprendenti il CCNL attualmente in vigore (art. 78 e ss., che non utilizza il termine integrazione, bensì termini più corretti quali "armonizzazione" e "raccordo" nella fondamentale distinzione di ruoli e funzioni), il **verbale d'intesa del 14.2.2001** (fra l'Inail e le OO.SS., che parla espressamente di "unitarietà ed autonomia delle strutture professionali, anche dal punto di vista organizzativo), nonché con specifico riferimento agli avvocati, la **legge professionale** (art. 3 del R.D.I. 27.11.1933 n. 1578, ed il **regolamento del Consiglio dell'Ordine di Roma del 28.10.2004** del 28.10.2004, approvato anche dal CNF e trasmesso a tutti gli Enti pubblici (che al punto 3 ribadisce la necessità che "*agli Uffici Legali deve essere garantita la loro autonomia rispetto all'apparato amministrativo di appartenenza...*", ed al punto 4 che "*tra i professionisti dell'Ufficio e nei confronti dei coordinatori, dei funzionari e dei dirigenti dell'apparato amministrativo dell'Ente non deve esistere rapporto di subordinazione né di gerarchia funzionale*").

Questi principi sono stati inoltre recentemente autorevolmente ribaditi anche dalla **Corte Costituzionale nella sentenza n. 390 del 21.11.2006**, nella quale in riferimento agli uffici legali degli enti e richiamando la costante giurisprudenza, si afferma la necessità della



creazione "di una struttura autonoma rispetto a quella amministrativa dell'ente e l'assenza di ogni vincolo di subordinazione dei legali inseriti in tali uffici rispetto all'organizzazione amministrativa dell'ente", e dalla Corte di Cassazione nella sentenza SS. UU. n. 14213 del 06 luglio 2005, secondo cui l'esistenza di un ufficio legale presso un Ente pubblico, che comporta l'iscrizione del dipendente avvocato nell'elenco speciale annesso all'Albo, è legittima solo in presenza di due requisiti essenziali: a) ufficio legale che costituisca una "unità organica autonoma"; b) dipendente avvocato che svolga le prestazioni in favore dell'Ente, unico cliente, con caratteri di autonomia, libertà e specificità.

Vanno qui inoltre richiamati, per completezza, e condivisione del contenuto, il deliberato della Commissione Consiliare dell'Inail di studio sull'Avvocatura che ha riaffermato "che l'Avvocatura costituisce una "unità organica autonoma" - come tale separata dalle strutture burocratiche - e che la stessa deve essere posizionata in staff - nella sua unitarietà - sia fra gli Organi sia fra i Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e periferiche. Così come, d'altronde, ha riconosciuto la stessa Direzione Generale nella deliberazione n. 330 del 6 luglio 2005 sulla "Governance organizzativa" e nello stesso Appunto tecnico, oltre che nella nota del Direttore Generale in data 30 agosto 2005", e la stessa lettera del Direttore generale dell'Inail dell'11.10.2006, che riaffermava la collocazione degli avvocati in posizione di staff del Direttore generale e dei Dirigenti generali.

Dalle suesposte considerazioni non si può prescindere ogni qualvolta si voglia affrontare la problematica dei professionisti, la cui autonomia ed indipendenza è una garanzia ed una necessità dello stesso Istituto.

Roma, 28 giugno 2007

IL SEGRETARIO GENERALE
(Pasquale Fiore)



C.S.A. di CISAL FIALP (CISAL - CISAS - USPPI - CONFILL - CONFAL)

00144 Roma - P.le G. Pastore, 6 - Tel. 06/5487 3957/58/59 - Fax 06/54873955 - E-mail: cisal@inail.it - www.autonominail.it